

L'obbligo di preavvisare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali almeno 10 giorni prima della sua effettuazione è senza dubbio uno dei contenuti della legge 12 giugno 1990, n. 146 che meglio ne esprime il vero scopo: quello cioè di trovare un punto di equilibrio tra un diritto fondamentale dei lavoratori in lotta e le esigenze di vita di tutti gli altri.

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Mino Ruffano, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Allera, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino; Nyranno Moshi, avvocato Cdl. di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Importante sentenza della Corte Costituzionale
Sciopero nei servizi pubblici

SERGIO VACIRCA *

ritenuto di non dovere soffermarsi espressamente, nemmeno utilizzando formule generiche. Lo sciopero generale proclamato il 18 settembre 1992 contro la manovra economica del governo Amato ed il duro scontro giudiziario che le modalità di attuazione di quel conflitto, essenzialmente politico, hanno originato in alcuni settori, hanno fatto emergere però l'opportunità di chiarire: a) se un'astensione dal lavoro, che non era volta alla difesa di posizioni contrattuali ma a consentire la partecipazione dei lavoratori alla volontà politica dello Stato, poteva rientrare o meno nei casi esclusi dal-

l'obbligo del preavviso; b) se potessero essere ritenuti esonerati da tale obbligo quei lavoratori che, pur essendo dipendenti da aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, non assicuravano direttamente con il loro lavoro le prestazioni indispensabili per gli utenti. Ed è così che la Corte costituzionale, sollecitata dal Pretore di Torino, ha emesso la sentenza 10 giugno 1993, n. 276. Si è quindi in primo luogo chiarito che lo sciopero diretto ad incidere su atti dell'autorità politica che toccano gli interessi dei lavoratori non può essere valutato diversamente dallo sciopero per fini contrattuali. Ciò in quanto - secondo la Corte - non sarebbe possibile determinare a priori gli effetti nei confronti delle esigenze della cittadinanza. Anche in caso di sciopero politico, nei settori disciplinati dalla legge n. 146, è dovuto pertanto il preavviso di 10 giorni.

L'aspetto più rilevante del recente intervento dei giudici di Palazzo della Consulta è comunque costituito dall'affermazione che i limiti al diritto di sciopero posti dalla legge non riguardano «tutti i dipendenti dalle aziende erogatrici, ma solo i dipendenti addetti alle attività di erogazione dei servizi». «Tale precisazione è infatti del tutto coerente con l'orientamento già espresso dalla

Corte con la sentenza 8 luglio 1992, n. 317, nella quale era stato puntualizzato che la legge in esame tutela i diritti della persona propri degli utenti e dei cittadini in generale e non si occupa dei rapporti tra l'esercizio del diritto di sciopero e gli interessi dell'impresa in quanto tale.

Si può quindi ribadire senza possibilità di equivoci che la legge n. 146 non è volta a tutelare l'azienda che esercita un pubblico servizio ma il servizio stesso, nell'interesse degli utenti e non del datore di lavoro. Ed è proprio per questo che essa riguarda soltanto i dipendenti addetti alle attività di erogazione del servizio e non gli altri.

In quelle aziende che, pur essendo soggette alle norme sull'esercizio del diritto di sciopero poste dalla legge n. 146, sono composte anche da lavoratori addetti ad attività amministrative e commerciali, o ad attività di natura tecnica che però non incidono in modo diretto sull'erogazione del servizio, la sentenza 10 giugno 1993, n. 276 rappresenta pertanto un argine particolarmente forte nei confronti del tentativo di imporre limiti arbitrari al diritto di sciopero, ampliando la nozione legale di servizio pubblico essenziale sino al punto di investire globalmente i settori di riferimento: * Avvocato Fisac-Cgil nazionale (assicurazioni e credito)

Anzianità: le nuove decorrenze con la finanziaria 1994

Chiedo alcuni chiarimenti sulla legge Amato e la nuova finanziaria Mi chiamo Franco Tironi, compio 55 anni, il prossimo novembre. La mia posizione Inps a fine marzo era di 1820 settimane di contributi. Lavoro in una azienda in liquidazione e concordato preventivo. Decreto Tribunale di Milano del 31/7/92, non ancora omologato.

A differenza di tanti altri miei colleghi, attualmente sto ancora lavorando, mentre gli altri sono in cassa integrazione straordinaria dal 3/8/92 senza avere percepito nessuna indennità, perché il relativo decreto è stato approvato dal ministero del Lavoro (e non dal Cipi perché la cassa integrazione è stata richiesta in relazione alla legge 223 art. 3 lettera b) decreto legge n. 384/92 convertito con modificazioni, in legge n. 438/92).

In data 31/7/1993 (al termine dell'anno coperto dalla cassa integrazione non ancora erogata) tutti i miei colleghi (ad eccezione di una decina) sono stati licenziati dalla azienda e messi in lista di mobilità (circa 200 dipendenti - all'inizio della vicenda eravamo circa 400). Per noi dieci dipendenti è stata concessa una proroga di 120 giorni cioè fino a fine novembre 1993, dopo di che anche noi subiremo la stessa sorte.

Mi sono informato presso l'Inps - sede di Milano - per l'eventuale domanda di pensione (avendo già maturato i 35 anni di lavoro) e mi sono sentito dire che avrei diritto ad andare in pensione soltanto nel novembre 1994. Ora con la nuova finanziaria pare vi sia un ulteriore slittamento di altri due mesi il che vuol dire fino a gennaio 1995 non potrò andare in pensione, in quanto la cassa integrazione è stata approvata direttamente dal ministero del Lavoro (legge 223 art. 3). La qual cosa non riguarda i lavoratori che hanno avuto la cassa integrazione approvata dal Cipi.

La domanda che vi pongo è la seguente: è vero tutto ciò? Spero di aver capito male perché nel mio caso lo slittamento è circa due anni e se le cose stanno così ritengo che sia una ingiustizia per tutti i la-

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

voratori e che non tocca a noi pagare per chi ha sempre «rubato».

Franco Tironi Milano

Premettiamo che ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (Cipi), i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223/91 (mobilità), non opera il blocco delle pensioni di anzianità (articolo 1, comma 2, lettera b) decreto legge n. 384/92 convertito con modificazioni, in legge n. 438/92).

Per quanto riguarda il caso illustrato nella lettera, confermiamo che, con lo stesso decreto legge n. 384/92 (articolo 1, comma 2-bis) la decorrenza delle pensioni di anzianità (per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Fpld - dell'Inps) è stata stabilita in data non anteriore al 1° maggio di ciascun anno per i soggetti di età superiore a 57 anni se uomini e di 52 anni se donne, e in data non anteriore al 1° novembre di ciascun anno negli altri casi.

Con il disegno di legge di accompagnamento della finanziaria '94 (articolo 25, comma 2) è previsto lo spostamento di due mesi delle decorrenze citate ma per i lavoratori che maturano i requisiti dopo il 1993. Se tale disegno di legge venisse approvato come proposto dal governo, avremo le seguenti decorrenze per le pensioni di anzianità dell'Inps: - dal 1° gennaio 1994 (e per tutto l'anno) per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992; - non prima del 1° maggio e non prima del 1° novembre 1994 (secondo l'età) per coloro che maturano i requisiti nel corso del 1993; - non prima del 1° luglio 1994 e non prima del 1° gennaio 1995 (secondo l'età) per coloro che maturano i requisiti nel corso del 1994.

Un marittimo pensionato alle prese con una selva di norme e leggi

Sono andato in pensione con decorrenza settembre 1989 come marittimo all'età di 51 anni. Nel mese di settembre 1991 ho ricevuto l'elaborato dell'Inps con lo sviluppo della posizione assicurativa e ho rilevato che non vi era compreso un periodo di navigazione su navi battenti bandiera straniera relativo al periodo dal 22 giugno 1966 al 23 dicembre 1967. Senza quel periodo avevo maturato 1.755 contributi settimanali (1.421 per navigazione; 221 per prolungamenti dei periodi di navigazione e 113 per contributi figurativi attribuiti alla Presidenza marittima) e, pertanto, la pensione fu liquidata in base alla vecchia normativa (25 anni di effettiva navigazione). Non potendo più regolarizzare tale periodo in base alla specifica normativa della Previdenza marittima (articolo 52 della legge 413/84), ne ho richiesto il riscatto in base all'articolo 51 della legge 153/69 in data 9 dicembre 1991.

A seguito di tale riscatto - per il quale ho pagato lire 9.763.456 ai sensi dell'articolo 13 della legge 1338/62 - mi sono state riconosciute altre 78 settimane con le quali ho superato i 35 anni (1.823 contributi settimanali) ma l'Inps non ha effettuato la ri liquidazione della pensione in base alla legge n. 413/84 perché sostiene che «... ai fini della decorrenza delle prestazioni e della loro costituzione i contributi versati a seguito di riscatti previsti dagli articoli 50 e 51, commi 1 e 2, della legge n. 153/69 e successive modificazioni, non possiamo produrre effetti pa-

trimoniali anteriormente alla data di presentazione della domanda di riscatto».

È corretto il comportamento dell'Inps? Ho diritto alla ricostituzione della pensione in base alla legge 413/84?

Gaetano Tomassoni, Fano (Pesaro)

Alla data della decorrenza originaria della pensione (settembre 1989) non avevo maturato i requisiti per alcuna delle pensioni previste dalla legge n. 413/84. Pertanto la pensione è stata liquidata sulla base delle «vecchie norme» e non ha diritto ai prolungamenti dei singoli periodi di navigazione (ai sensi degli art. 24 e 25 della legge n. 413/84) non avendo titolo all'applicazione della legge n. 413/84.

Solo al raggiungimento dei requisiti previsti dall'Ago (Assicurazione generale obbligatoria-Inps) hai diritto alla ricostituzione della pensione ma sempre e soltanto sulla base delle vecchie norme. Non potendo utilizzare le 221 settimane di prolungamenti, in quanto la tua pensione non è stata liquidata in applicazione della legge n. 413/84, anche con le 78 settimane di riscatto per lavoro all'estero, per l'interpretazione data dall'Inps, non raggiungi i 35 anni di contribuzione alla data del 5.12.1991. Se non puoi far valere altri periodi di contribuzione, per il requisito Ago dovrai attendere l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia (nel 2003 all'età di 65 anni). Alla data - se non ci saranno ulteriori modifiche - avrai diritto alla liquidazione dei contributi non marittimi (quota esclusiva) e per i periodi di contribuzione per lavoro marittimo, hai diritto alla applicazione della normativa del Fpld dell'Ago (retribuzioni reali e non quelle tabellari).

Non concludiamo l'interpretazione dell'Inps sull'effetto del riscatto in quanto si tratta di periodi lavorativi e il relativo riscatto si dovrebbe collocare nel periodo temporale corrispondente al periodo di lavoro svolto. Un diverso atteggiamento dell'Inps - allo stato attuale - si può avere solo con una sentenza favorevole a seguito di un eventuale contenzioso legale per il quale consigliamo il lettore di affidarsi alla consulenza legale della locale sede dell'Inca Cgil.

Sulla contingenza nella liquidazione

ALDO AMORETTI

Questo processo avrebbe reso accettabile le riforme per i pubblici dipendenti che avrebbero subito qualche taglio (il calo dei rendimenti e l'abolizione delle pensioni baby) in cambio di contestuali miglioramenti (il Tfr e il computo di tutte le voci retributive nella base di calcolo della pensione). Ciò con un processo contestuale di dare ed avere.

Non conosco il dispositivo della sentenza, ma trovo sorprendente ed inaudito che essa invochi gli articoli 3 e 36 della Costituzione. L'Art. 3 proclama che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono

uguali davanti alla legge...». Davvero si ritiene che i dipendenti pubblici abbiano subito una discriminazione in fatto di Tfr tale da averne limitato «il fatto la libertà sicché da richiedere un intervento della Repubblica a rimuoverlo ecc.? In quanto all'Art. 36 esso parla di «diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro ecc.».

Considero assurdo sostenere che in nome di questi articoli della Costituzione si sia perpetrata una ingiustizia a danno dei lavoratori dell'impiego pubblico e che, pertanto, al contrario ci sia stata una condizione di favore per quelli del-

l'impiego privato. Infatti ragionando partendo dai principi sacri bisogna mettere a paragone tutto il complesso di condizioni contrattuali, retributive, normative di lavoro. Qualsiasi approccio diverso è fatto per imbrogliare.

C'è un sistema empirico a mio parere, efficace per misurare quali siano le condizioni migliori e quali, al contrario, siano peggiori. È quello che prende in considerazione un fatto: moltissimi lavoratori di imprese private fanno domande di ogni genere per essere assunti nella pubblica amministrazione, ma è totalmente

sconosciuto il fenomeno contrario. I dipendenti dalle imprese e appaltatrici di pulizie aspirano ad essere assunti dal committente, ma non esiste un fenomeno inverso. A me sembra un indice decisivo di quale sia la condizione migliore considerando il complesso dei trattamenti.

Può darsi che la sentenza in questione costituisca un «incentivo a che i singoli interessati possano far valere in sede giudiziaria i loro diritti» con questo intasando i tribunali e procurando fior di guadagni agli avvocati che se ne occupano.

E magari saranno tutte vinte. Resto del parere che non si tratterà di giustizia e che i principi sacri della Costituzione non c'entrino un bel niente.

Riceviamo e pubblichiamo questa nota di Aldo Amoretti, segretario generale della Filcams, in cui esprime il suo dissenso esclusivo dal politico sul commento da noi pubblicato il 27 settembre.

Mi trovo in totale dissenso da alcuni giudizi politici dell'avvocato Severio Nigro (l'Unità del 27 settembre) a proposito della sentenza della Corte Costituzionale in merito al calcolo della contingenza nella liquidazione.

Premetto che da molti anni sostengo la necessità di risolvere in unica soluzione la parificazione dei trattamenti di fine lavoro (pensione e liquidazione) per tutti i lavoratori dell'impiego pubblico e privato. Un

Advertisement for 'Festa Nazionale de l'Unità sulla neve' (13-23 gennaio 1994) in Andalo, Molveno, and Fai della Paganella. Includes a 'SCHEDE DI PRENOTAZIONE' form with fields for dates, group, and contact info, and a list of 'ALBERGHI CONVENZIONATI' (Andalo, Fai della Paganella, Molveno) and 'PREZZI CONVENZIONATI' table.